

g.p.

2 debito per prot. pot. Cons. Ord. Am. Genova
107. prot. 685 del 2007



20908

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I Sezione civile

13721

19057 alp

Così composto:

dott. Massimo Crescenzi

Presidente

dott. Anna Maria Pagliari

Giudice relatore

dott. Vittorio Contento

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36951 R.G.A.C. dell'anno 2009, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 10.5.2013, vertente

tra
nato in il , elettivamente domiciliato
in Roma viale dell'Università n.11 presso lo studio dell'avv. Emiliano Benzi, che lo rappresenta e difende in giudizio unitamente all'avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova;

attore

e
-Ministero dell'Interno- Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

convenuto

e
con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: attribuzione status di rifugiato/ di asilo politico/protezione umanitaria

Conclusioni


Come da verbale di udienza del 10.4.2013

Premesso che

su ricorso ex art. 700 cpc proposto "ante causam" questo Tribunale con provvedimento in data 19.3.2009 autorizzava l'attore, cittadino nigeriano, a permanere sul territorio italiano sino all'esito del giudizio di merito; con atto notificato ritualmente l'attore ha, quindi, convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico rigettato dalla Commissione centrale con provvedimento in data 20.3.2007, deducendo di essere fuggito dal suo paese temendo per la propria vita in ragione della propria fede cristiana e delle tensioni esistenti tra cristiani e mussulmani provocate dalla radicalizzazione del processo di islamizzazione in Nigeria; il Ministero convenuto si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda non avendo parte attrice fornito adeguati elementi probatori; compiuta l'istruttoria, in particolare acquisendo la documentazione relativa alle dichiarazioni rese dall'attore davanti alla Commissione centrale, la causa è stata trattenuta in decisione;

Motivazione

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese"; ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".



Lo straniero ha dedotto sin dal primo ricorso proposto davanti al Tribunale di Genova, dichiaratosi incompetente per territorio, di essere fuggito nel 2005 dalla Nigeria, temendo per la propria vita poiché a causa della propria fede religiosa cristiano-cattolica era stato minacciato da un'organizzazione universitaria, rivelatasi essere un'associazione criminale, membri della quale si erano recati presso la propria abitazione intimorendo la madre e provocando seri danneggiamenti agli arredi.

A riscontro della propria vicenda personale ha prodotto la copia di un articolo di giornale (The Nigerian Observer) edito nel gennaio 2005 dove si riferiva la denuncia delle minacce ricevute e della scomparsa del proprio figlio effettuata dalla madre dell'attore.

Verificata l'esistenza della testata editoriale (con sede in Edo State), può altresì ritenersi notoria la grave situazione socio-politica nigeriana con riferimento ai conflitti etnico-religiosi tra mussulmani e cristiani, che sia nelle regioni del Nord della Nigeria (dove è prevalente la popolazione di religione mussulmana e viene applicata la legge islamica a tutti i cittadini anche di diversa religione) sia nelle regioni del centro e del Sud (dove è prevalente la popolazione di religione cristiana) provocano numerosi morti di civili vittime di una indiscriminata violenza, rispetto alla quale risultano, allo stato, inefficaci sia la pur attivata collaborazione dei capi religiosi delle due religioni sia l'azione di governo del Presidente nigeriano (di religione cristiana), risultando in realtà il conflitto alimentato da motivi politici ed economici spesso connessi con la volontà di dominio dei territori del Sud ricchi di risorse petrolifere.

Dalle informazioni fornite dal sito "Viaggiare Sicuri" del M.A.E. è ricavabile che *"le violenze settarie e di matrice terroristica abbiano causato migliaia di morti e centinaia di vittime all'anno siano state causate da episodi di violenza interetnica, fenomeni in crescita recrudescente a partire dall'anno 2009"*; ancora oggi *"è elevato il rischio di atti di terrorismo e violente sommosse in vaste aree del Paese ; tra le aree di attenzione il centro (Middle Belt), il Nord e il Nord-Est....Fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Bauchi, Kano, Kaduna, Katsina, Borno, Yobe, Adamawa, e nel Nord Est dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per i recenti episodi di violenza di stampo terroristico che hanno causato centinaia di vittime civili.."*; ugualmente pericolose le zone del Sud, Sud Est e Sud Ovest, *"ricorrenti le violenze etnico-religiose, violenze settarie ed attentati anche rivendicati dalla setta integralista di*

AP

Boko Haram e da altre sigle di matrice terroristica, Diversi attentati anche nella capitale Abuja contro edifici pubblici, di organizzazioni internazionali e di mezzi di informazione..... Misure di coprifuoco sono state emanate nelle capitali di molti Stati".

Alla stregua di quanto sopra esposto, pur se il pericolo rappresentato dall'attore non può ricondursi ad un'attività dello Stato o da questo tollerata ed avallata, può comunque ritenersi giustificato in capo allo straniero il timore di subire danni gravi alla sua persona in caso di rientro nel proprio paese per le ragioni dal medesimo esposte, stante il grave contesto di conflitti religiosi concentrati ormai in vaste e diverse aree del Paese.

S'impone, pertanto, il riconoscimento allo straniero della protezione sussidiaria.

p.q.m.


il Tribunale

definitivamente pronunciando, così decide:

- attribuisce a _____ nato in _____ in data _____ lo status di protezione sussidiaria;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente decisione alla Questura di Roma.

Così deciso nella camera di consiglio in Roma, il giorno 7.6.2013

Il Giudice est.




Il Presidente



21 OTT 2013

IL CANCELLIERE CR

Dr.ssa Cecilia Tancredi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA, 21 OTT 2013



IL CANCELLIERE CR

Dr.ssa Cecilia Tancredi

